



# Non è stato inoltrato il rapporto di sicurezza Cosa deve fare il gestore di rete?

Se l'installatore elettricista consegna al proprietario un impianto elettrico senza fornire il rapporto di sicurezza, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI raccomanda ai gestori di rete di sollecitare in merito il proprietario e l'installatore elettricista. Pur tuttavia, il proprietario deve fornire il rapporto di sicurezza al gestore di rete.

Di tanto in tanto i gestori di rete si trovano di fronte alla seguente situazione: in base all'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'installatore elettricista ha annunciato al gestore della rete mediante notificazione, i lavori effettuati sull'impianto, prima della loro esecuzione. Scaduto il termine ivi indicato per l'ultimazione dei lavori, il gestore di rete non ha però ricevuto il rapporto di sicurezza.

Secondo l'art. 33 cpv. 1 OIBT i gestori di rete si procurano i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione e agli impianti per i quali questi rapporti non devono essere consegnati all'ESTI conformemente all'art. 34 cpv. 3 OIBT. Di conseguenza, nel caso appena citato il gestore di rete deve assumere un ruolo attivo. Ma l'OIBT non dice esplicitamente come.

Modi di procedere in uso: sollecitare una o più volte l'installatore elettricista, oppure l'installatore elettricista e il proprietario o esclusivamente il proprietario. Alla fine di una procedura di sollecito infruttuosa, il gestore di rete trasferisce l'esecuzione all'ESTI. Quale il metodo più efficace e appropriato?

## L'installatore elettricista e il proprietario hanno entrambi l'obbligo

L'obbligo incombe sia all'installatore elettricista che al proprietario. Per quanto riguarda il primo menzionato l'art. 23 cpv. 2 OIBT recita che il rapporto di sicurezza deve essere rilasciato in ogni caso. Sussiste un'eccezione a questa regola unicamente in caso di lavori di manutenzione e piccole installazioni definiti, se il dispendio di tempo per ogni immobile non supera le due ore; tuttavia in questo caso parallelamente alla costruzione, si deve eseguire una prima verifica che va documentata (cfr. decisione eccezionale del Dipartimento DATEC del

29 aprile 2009). Prima della consegna dell'impianto al proprietario, l'installatore elettricista deve inoltre, in qualità di titolare di un'autorizzazione generale d'installazione per persone fisiche o per aziende, effettuare un controllo finale e raccogliere i risultati in un rapporto di sicurezza (cfr. art. 24 cpv. 2 OIBT). Se lo omette intenzionalmente o per negligenza, commette una violazione dell'obbligo, passibile di pena ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT.

Su richiesta, il proprietario deve da parte sua presentare il relativo rapporto di sicurezza (cfr. art. 5 cpv. 1 OIBT). Inoltre, dopo il controllo finale, il proprietario deve notificare al gestore della rete la conclusione dei lavori d'installazione consegnandogli il rapporto di sicurezza (cfr. art. 23 cpv. 2 OIBT). Anche l'art. 35 obbliga il proprietario a comprovare la sicurezza dell'impianto elettrico nei confronti del gestore della rete.

## Sollecitare entrambi

Tenuto conto degli obblighi reciproci, per entrare in possesso del rapporto di sicurezza mancante, è indicato che il gestore di rete, solleciti non solo l'installatore elettricista o il proprietario, ma entrambi. Il numero di solleciti non è prestabilito. L'ESTI raccomanda di ricordare a entrambe le parti gli obblighi rispettivi almeno una volta per iscritto. Spetta al gestore di rete decidere se sono necessari ulteriori solleciti.

A questo proposito occorre richiamare l'attenzione sul fatto che il proprietario dell'impianto elettrico non può sottrarsi alla propria responsabilità di inoltrare il rapporto di sicurezza al gestore di rete, rilevando il comportamento scorretto dell'installatore elettricista. Un tale comportamento potrebbe giustificare eventuali azioni di diritto civile del proprietario, il suo obbligo di diritto pubblico risultante dalla OIBT di presentare un rapporto di sicurezza, rimane tuttavia invariato (cfr. sentenza del Tribunale

amministrativo federale A-6259/2012 del 22 aprile 2013 E. 3.3 con riferimenti).

## Esecuzione presso l'ESTI

Se nonostante la procedura di sollecito il gestore di rete non può procurarsi il rapporto di sicurezza, trasferisce l'esecuzione all'ESTI. Susseguentemente l'ESTI fissa al proprietario un ultimo termine per inoltrare il rapporto di sicurezza e in caso di omissione commina una disposizione soggetta a tassa e cui è consentito opporsi. Un'eventuale disposizione comporta inoltre una comminazione di pena in caso d'inosservanza di detta disposizione. Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, viene denunciato all'Ufficio federale dell'energia UFE; al proprietario viene inoltre comminata una disposizione esecutiva. Se il proprietario persiste nel non adempiere ai suoi obblighi, l'ESTI emana una disposizione esecutiva soggetta a tassa e cui è consentito opporsi, che comprende l'esecuzione sostitutiva a spese del proprietario.

Per quanto riguarda l'installatore elettricista, si applica quanto segue: se nell'ambito della procedura di sollecito il gestore di rete constata che il fatto che il rapporto di sicurezza manca è riconducibile al comportamento scorretto dell'installatore elettricista, lo notifica pure all'ESTI. Successivamente l'Ispettorato denuncia all'UFE l'installatore elettricista per violazione degli obblighi ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT.

## In conclusione

Se il gestore di rete procede in questo modo, le prescrizioni relative al controllo vengono applicate in modo efficace. All'installatore elettricista e al proprietario vengono richiamati i loro obblighi, e il gestore di rete recepisce il rapporto di sicurezza in tempo utile.

Dario Marty, direttore

## Contatto

### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI  
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

### Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne  
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch